

**Allegato “B” al n. 28397/13762 di repertorio
STATUTO
della
“Fondazione Ai.bi. Ente del Terzo settore”**

Art. 1 – Costituzione- Sede

1.1 È costituita una Fondazione denominata “**Fondazione Ai.bi. Ente del Terzo settore**” per brevità anche “**Fondazione Ai.bi. ETS**”. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione ha sede legale in **Mezzano di San Giuliano Milanese**.

1.3 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – Delegazioni ed uffici

2. Per lo svolgimento dei compiti statuari ed, in particolare, per l’attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionale alla propria attività, la Fondazione può costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all’estero.

Art. 3 – Scopi e attività istituzionali

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi fondanti alla base degli scopi del Fondatore Promotore, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nel realizzare, promuovere, incentivare, sostenere iniziative di solidarietà e accoglienza in favore di quanti sono o si sentono abbandonati, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, accompagnando e sostenendo l’accoglienza familiare. In particolare la Fondazione si prefigge di riconoscere, promuovere e garantire il diritto dei minori a crescere all’interno di una famiglia, che garantisca loro un ambiente sereno ed equilibrato, e ad inserirsi nella società, essendo accompagnati nel loro cammino verso il raggiungimento di una graduale autonomia.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità la Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017 (di seguito anche “**CTS**”) svolgendo in particolare le seguenti attività:

- 1) realizzare, promuovere, incentivare, sostenere iniziative di solidarietà e accoglienza in favore di quanti sono o si sentono abbandonati, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, accompagnando e sostenendo l’accoglienza familiare, con relativi interventi nel settore dei servizi alla persona, ed in particolare dell’accoglienza familiare, e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (lett a art. 5 del CTS) nonché alloggio sociale di cui alla lettera q, art. 5 del CTS);
- 2) realizzare e attuare interventi e progetti di tipo informativo, formativo e culturale, anche relativi ai diritti umani e alla legalità, attraverso corsi di formazione, scolastica, universitaria, post-universitaria e professionale, pubblicazioni editoriali nonché progetti formativi di ampio raggio e di avvio all'autonomia, tutto quanto previsto attraverso gli interventi di cui alle lettere d), g), i), l), p), v), w), art. 5 del CTS;
- 3) attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale e

del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari (lett. h) art. 5 del CTS);

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lett. k) del CTS;

5) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, lett. o) del CTS;

6) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale, come previsto nella lettera u), art. 5 del CTS.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà promuovere e sostenere iniziative comuni, disgiuntamente o congiuntamente, con il Fondatore Promotore, con l'associazione "Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini" (d'ora in avanti "Ai.Bi.") e con altri enti i cui scopi o ambiti di operatività siano analoghi a quelli della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà, tra l'altro:

- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi, istituendo punti di raccolta, sensibilizzazione e diffusione delle iniziative a sostegno delle proprie attività istituzionali, anche mediante strumenti telematici;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo, nel rispetto del CTS e della normativa vigente.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

4.2 Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando investimenti che consentano l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo.

4.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Entrate

5.1 Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- proventi derivanti dalle iniziative organizzate a sostegno delle attività istituzionali;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione al fondatore promotore o ai partecipanti;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Fondatore Promotore

6.1 La Fondazione è promossa ed istituita dall'Associazione di fedeli cattolici "La Pietra Scartata" ("**Fondatore Promotore**"), con sede in Mezzano di San Giuliano Milanese, via Marignano, n. 18. All'Associazione, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i seguenti poteri:

- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e degli altri 2 membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nomina, revoca e sostituzione del Presidente e dei membri dell'Organo di controllo;
- di fornire il proprio parere sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
- proporre iniziative comuni in conformità agli scopi istituzionali;
- di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- di esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale della Fondazione;
- di esprimere il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie e in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo

restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all'articolo 15 del presente statuto.

6.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la figura del Fondatore Promotore, ovvero lo stesso non potesse più esercitare tale ruolo, i poteri ad esso attribuiti verranno riconosciuti all'ente che sarà dallo stesso Fondatore Promotore indicato per succedergli nelle funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto.

Art. 7– Partecipanti

7.1 I partecipanti si distinguono in Sostenitori ed Aderenti.

7.2 I partecipanti Sostenitori vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione individuati tra le persone fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito contributi destinati all'incremento del patrimonio o all'attività di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione; i Sostenitori possono contribuire agli scopi della Fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 I partecipanti Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche e altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione anche attraverso la partecipazione attiva alle iniziative della stessa, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

7.4 La qualifica di partecipante Sostenitore e Aderente si acquista a seguito di deliberazione dell'organo competente nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o su proposta fatta da due partecipanti, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà con propria deliberazione individuare ulteriori categorie di partecipanti, ovvero sottocategorie, in considerazione della qualità e/o quantità di apporto dei medesimi alla Fondazione.

7.6 La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza dichiarata dall'organo competente alla nomina per gravi motivi che rendano incompatibili i partecipanti con i fini della Fondazione.

7.7 I partecipanti possono riunirsi, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza, su invito del Consiglio di Amministrazione ed esprimere pareri sugli argomenti ad essi sottoposti.

Art. 8 – Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

8.2 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese documentate.

All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso nei limiti di cui all'art. 8 lett. a) del D.lgs. 117/2017.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri di cui uno con

funzioni di Presidente, tutti nominati dal Fondatore Promotore.

9.2 Ciascuno dei Consiglieri dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo mandato in carica, ed è liberamente rieleggibile.

In caso di revoca l'organo competente, all'atto della revoca, provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito.

9.3 In caso di dimissioni il Consiglio provvede a invitare l'organo competente alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso i sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli Amministratori definitivamente designati dall'organo competente.

9.4 In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualunque causa diversa dalla scadenza, l'Organo di Controllo invita il Fondatore Promotore a nominare urgentemente i nuovi Consiglieri.

9.5 Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un Consigliere. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) della riunione e dell'ordine del giorno.

9.6 Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'intervento di tutti i presenti, la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa l'Organo di Controllo.

9.8 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

- sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, fermo restando che in ogni caso sono imm modificabili gli scopi della Fondazione;
- sulla nomina e decadenza dei partecipanti;
- sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
- sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
- sull'eventuale nomina del Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- sulla nomina dell'Organo di Controllo;
- sulla costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;

11.2 Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega.

11.3 Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Inoltre la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

Art. 12 – Il Presidente della Fondazione

12.1 Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore Promotore; dura in carica tre esercizi ed è liberamente rieleggibile. È membro del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto;
- può nominare un Vice-Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni.

12.3 Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Art. 13 – Organo di controllo

13.1 L'Organo di Controllo è monocratico e resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e può essere riconfermato e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nel registro.

13.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Bilancio

14.1 L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio in

corso e del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

14.2 Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione restano depositati presso la sede della Fondatore Promotore chiamato ad esprimere il proprio parere.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 – Estinzione e liquidazione della Fondazione

15.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

15.3 I beni residui dopo la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Rinvio

16. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 8 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 30 trenta dicembre 2021 duemilaventuno.